

Webinar

Autovalutazione dei rischi per intermediari bancari, finanziari e non

Inquadramento

15 ottobre 2020

Ettore Valsecchi

Valsecchi@Arkes.it

Riferimenti normativi: il quadro temporale



Ottobre 2014

GAFI
Guidance for a risk-based approach for the banking sector



20/05/2015

Parlamento europeo
Direttiva 2015/849 (IV Direttiva) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo



16/10/2015

Banca d'Italia
Comunicazione alle Banche in materia di autovalutazione sui dati del 2015



25/05/2017

Governo italiano
Decreto legislativo n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, modificativo del D. Lgs. 231/07



23/03/2019

Banca d'Italia
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo



19/02/2019

IVASS
Regolamento n.44 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo



30/05/2018

Parlamento europeo
Direttiva 2018/843 (V Direttiva) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo



05/06/2017

IVASS
Lettera al mercato per la prima Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle Imprese di assicurazione



Nell'**ottobre 2014**: **GAFI** linee guida che espressamente richiedono agli intermediari una periodica valutazione dei AML/CFT cui sono esposti, al fine di verificare l'adeguatezza dei presidi posti in essere.



Anticipando il recepimento della IV Direttiva AML, **Banca d'Italia**, con la Comunicazione del **16 ottobre 2015**, ha richiesto alle **banche** di svolgere una autovalutazione sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a valere sull'esercizio 2015.

Nel 2016 la medesima richiesta è stata estesa alle fiduciarie che volevano iscriversi alla Sezione speciale ex art. 106.



Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015 (c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio”) e del relativo recepimento nel Decreto Legislativo n. 90 del 25 **maggio 2017** (modificativo del D. Lgs. 231/07, c.d. “Decreto Antiriciclaggio”), **l’obbligo di svolgimento dell’autovalutazione è stato esteso anche agli altri destinatari** della normativa antiriciclaggio.



L’art. 15 del novellato Decreto Antiriciclaggio, richiede a tutti i soggetti obbligati di affinare l’azione di prevenzione dei rischi AML/CFT, adottando procedure oggettive che tengano conto di fattori di rischio.



Nel processo di recepimento della IV Direttiva, le Disposizioni di **Banca d'Italia** del **26 marzo 2019** in materia di «**organizzazione, procedure e controlli interni** volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» forniscono ai soggetti obbligati indicazioni, criteri e metodologie più specifiche per la conduzione dell'autovalutazione.




Recependo le raccomandazioni del GAFI circa l'identificazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio al fine di adottare adeguate misure di mitigazione, le indicazioni delle direttive antiriciclaggio emanate dall'Unione europea circa la necessità di dotarsi di procedure oggettive e verificate per l'analisi del rischio, e nel quadro del processo di recepimento della IV Direttiva, **IVASS**, con la **Lettera al mercato del 5 giugno 2017** (aggiornata con la Lettera al mercato del **25 luglio 2019**), ha chiamato le imprese di assicurazione operanti nei rami vita ad una prima autovalutazione, da condurre con riferimento all'esercizio 2016 prevedendo due differenti adempimenti: la **conduzione** dell'esercizio di autovalutazione e la **trasmissione** ad IVASS di una serie di dati e informazioni riguardanti l'operatività della Compagnia, strutturate in **6 sezioni** (modello organizzativo, premi, prestazioni liquidate, gestione e controllo, intermediari, esito autovalutazione). Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dovranno essere riportati anche nella Relazione annuale antiriciclaggio.

La metodologia costituirà la base per le successive autovalutazioni, richieste da IVASS con le Lettere al mercato del **2 ottobre 2018**, del **19 giugno 2019** e del **7 febbraio 2020**.

Il successivo **Regolamento IVASS n.44 del 19 febbraio 2019** definisce i requisiti generali e pone le premesse per disciplinare in dettaglio i criteri per condurre a regime l'autovalutazione periodica e i dati quali-quantitativi da comunicare all'Istituto per consentire di valutare la differente rischiosità di ogni impresa, ma rimanda a separate disposizioni che l'IVASS sarà chiamato ad adottare.

Con il **Documento in consultazione n.4 dell'11 dicembre 2019** (fine consultazione 25 gennaio 2020), IVASS ha infine proposto uno schema di Provvedimento che modifica il Regolamento IVASS n. 44/2019, definendo in via definitiva la metodologia per condurre l'autovalutazione del rischio di riciclaggio.





Le norme stabiliscono solo in parte quale sia il **perimetro ed il contenuto dell'adeguata verifica ORDINARIA.**

L'adeguata verifica ORDINARIA è diversa a seconda delle caratteristiche del soggetto obbligato.

L'adeguata verifica ORDINARIA è la verifica ADEGUATA a coprire sufficientemente i rischi inerenti ORDINARI individuati nell'autovalutazione.


Il susseguirsi delle autovalutazioni





Tutte le norme (primarie e secondarie) fanno riferimento alla «complessità» del soggetto obbligato, alle «dimensioni» ed ai «prodotti e servizi» offerti

Soggetto obbligato «complesso»



Autovalutazione «complessa»

Le esperienze

Banche e gruppi
bancari

SIM

SGR

Operatori in Valute Virtuali

Fiduciarie

106

(finanziamenti, Leasing,
Crediti al consumo)

Assicurazioni

150 Banche

1 Leasing

1 Credito al consumo

1 Factoring

1 SIM

Banca d'Italia, «Provvedimento organizzazione»

PARTE QUARTA *DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI*

Sezione I. Disposizioni generali


Nei gruppi **gli indirizzi strategici** in materia di gestione del rischio di riciclaggio e controlli **antiriciclaggio sono adottati dagli organi aziendali della capogruppo.**

La capogruppo assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo.

I gruppi, in particolare, sviluppano un approccio globale al rischio di riciclaggio.

A tal fine, la capogruppo definisce e approva:

a) una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio conforme a quella indicata nella Parte Settima;



Complesso

Che **presenta difficoltà per la comprensione** o l'orientamento, **dovute** a profondità oppure a **una molteplicità di elementi o di aspetti.**

Complicato

Che presenta **difficoltà di comprensione** o di orientamento **perché oscuro, tortuoso.**

Webinar

Autovalutazione dei rischi per intermediari bancari, finanziari e non

Inquadramento

15 ottobre 2020

Ettore Valsecchi

Valsecchi@Arkes.it